ACCORDO EX ARTICOLO 4 DELLA LEGGE NUMERO 300 DEL 20 MAGGIO 1970 IN MATERIA DI CONTROLLO A DISTANZA

Tra il Comune di Farra di Soligo, rappresentato dal Segretario comunale Presidente della delegazione trattante di parte datoriale nominata con delibera di Giunta comunale numero 127 del 13.12.2022.

E

- le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;
- la Rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Farra di Soligo (RSU);

PREMESSO che:
- l'articolo 4, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto "Statuto dei lavoratori") stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (…)";
- l'articolo 4, comma 2 della legge citata stabilisce che "la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze";
- l'articolo 4, comma 3 della legge citata prevede, inoltre, che "Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";
- la disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- con provvedimento in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 99 del 29 aprile 2010) il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato il predetto principio e individuato gli adempimenti e le prescrizioni specifiche da adottare, ivi comprese quelle inerenti le misure di sicurezza;
- con linee guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha dato disposizioni in merito al trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, in cui sono compresi gli impianti di videosorveglianza;
- con vademecum del dicembre 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito alcune indicazioni in merito all'installazione e al corretto utilizzo degli impianti di videosorveglianza, aggiornate alle recenti disposizioni normative in materia di privacy;
- con circolare numero 5 del 19 febbraio 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'articolo 4 della legge 300/1970;

DATO ATTO che il Comune di Farra di Soligo ha la necessità di installare e utilizzare negli ambienti di lavoro indicati nelle schede allegate al presente accordo sistemi e impianti di videosorveglianza al fine di prevenire e contrastare eventi criminosi quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente, nonché al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti;

RILEVATO che tali sistemi, ancorchè installati e utilizzati per le finalità sopra indicate, si possono configurare come strumenti di controllo a distanza dei lavoratori di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 numero 300 sopra citata;

CONSIDERATO ancora che gli impianti di videosorveglianza indicati nelle schede allegate sono installati sia in locali ove, anche se in modo non continuativo, si svolge o può svolgersi l'attività lavorativa sia in luoghi di accesso utilizzati dal personale e possono occasionalmente riprendere i lavoratori nei loro spostamenti;

tutto quanto sopra ritenuto e premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Il presente accordo si applica al personale dipendente del Comune di Farra di Soligo.

Articolo 2
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Comune di Farra di Soligo intende installare e utilizzare negli ambienti di lavoro indicati nelle schede allegate al presente accordo, a formarne parte integrante e sostanziale, impianti e sistemi di videosorveglianza.

Articolo 3
Le parti convengono che l'installazione e l'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo precedente sono finalizzati esclusivamente alla prevenzione e al contrasto di possibili eventi criminosi, quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente e siano altresì funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che le telecamere sono posizionate solo in aree e ambienti in cui effettivamente esiste un rischio concreto e non altrimenti controllabile di danni al patrimonio dell'Ente e per la sicurezza dei dipendenti, in modo da riprendere unicamente le zone specificatamente individuate. A ciò consegue che le immagini che verranno registrate saranno limitate ai soggetti che in quel momento transitano nell'area ripresa dalle telecamere e l'accesso alle registrazioni delle immagini sarà consentito solo al personale appositamente incaricato, che si avvarrà di sistemi informatici con accesso consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione.

Articolo 4
Le parti convengono che le immagini registrate siano conservate per i periodi temporali stabiliti dalla legge e dalle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusure degli uffici e che le stesse immagini vengano successivamente cancellate.
La conservazione delle registrazioni per periodi più lunghi di quelli indicati al comma precedente è consentita solo in relazione alla commissione di illeciti penali e allo svolgimento di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria.
Il personale incaricato dall'Ente di visionare e conservare le registrazioni è tenuto alla massima riservatezza sul contenuto delle registrazioni.

Articolo 5
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti approvano la collocazione e le caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza, come risultanti dalle schede allegate al presente accordo.

Articolo 6

L'utilizzazione degli impianti visivi avverrà nel rispetto del "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato in data 8 aprile 2010, delle linee guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati, del regolamento generale UE sulla protezione dei dati numero 679/2016 e del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101 e dalle successive specifiche direttive e norme che interverranno sulla materia.
Il Comune di Farra di Soligo si impegna inoltre a osservare le disposizioni specificatamente imposte dal Garante per la protezione dei dati personali, rispettando anzitutto i principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, pertinenza e non eccedenza.
A tal fine il Comune di Farra di Soligo fornirà ai lavoratori informazione scritta in ordine all'ubicazione dei sistemi di videosorveglianza, nonché in ordine alle modalità d'uso dei sistemi stessi e di effettuazione dei controlli.
Il Comune di Farra di Soligo si impegna inoltre a collocare presso i luoghi di lavoro indicati nelle schede allegate in cui sono installati gli impianti di videosorveglianza, appositi cartelli che informano il personale e i soggetti estranei all'organizzazione aziendale della presenza dei sistemi di videosorveglianza.

Articolo 7
Le parti convengono che il Comune di Farra di Soligo possa procedere all'installazione e all'attivazione di nuovi impianti di videosorveglianza, ulteriori rispetto a quelli indicati nelle schede allegate al presente accordo, solo dopo aver fornito alle Organizzazioni sindacali idonea informazione preventiva e acquisito il loro consenso.
Fermo restando l'obbligo di informazione di cui al comma precedente, l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza risulta soggetto alle disposizioni dettate dagli articoli precedenti.
Il Comune di Farra di Soligo dovrà fornire informazione alle Organizzazioni sindacali anche nei casi di dismissione degli impianti attualmente individuati.

Articolo 8
Le parti si danno reciprocamente atto che alla manutenzione delle attrezzature informatiche e delle telecamere provvede un soggetto esterno al Comune di Farra di Soligo appositamente individuato dall'Ente, il quale sarà tenuto al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9
Ove intervenissero modifiche alle norme legislative o contrattuali in materia, le parti si rendono disponibili a uniformare i contenuti del presente accordo alla mutata disciplina.

Letto, confermato e sottoscritto a Farra il Soligo il 02.04.2024
Parte datoriale:

- Bassani Manuela – Segretario comunale – Presidente
- Baratto Cristina – Resp. Settore Economico Finanziario – componente

Parte sindacale:

OO.SS.

- Roberto Meneghello dell'OO.SS. UIL FPL

- Carraretto Silvia dell'OO.SS. CISL - FPL

- Giacobbo Cristina dell'OO.SS. CGIL – FPL

RSU:

- Casagrande Cecilia

- Amianti Matteo

- Simonetti Luca

ALLEGATO ALL'ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

LUOGO	COMPONENTI	INQUADRATURA
Municipio angolo sud-ovest	Telecamera multisensor 4 viste (360°)	- Vista 1: Parcheggio lato sud-ovest Municipio verso piazzale Chiesa; -Vista 2: Parcheggio lato ovest Municipio e ingresso Ovest Municipio; -Vista 3: Parcheggio fronte Municipio (lato sud) e ingresso principale Municipio; -Vista 4: Parcheggio lato sud Municipio e ingresso Parcheggio lato ovest Municipio.
Municipio lato Nord	Telecamera bullet fissa	-Parcheggio interno Municipio lato Nord e ingresso riservato al personale lato nord
Magazzino comunale	Telecamera bullet fissa	-Ingresso magazzino e portone lato sud
Ufficio Polizia Locale	n. 2 Monitor	Sala operativa

Nova
Auditorium
Santo Stefano
Comune di
Farra di Soligo
Chiesa arcipretale
di Santo Stefano...
Via Cal Nova
SP32
UPS Access Point
Moschetta Avv. Loris
Google
SP32
Agenzia Immobiliare
Via del Gi
Immagini ©2024 CNES / Airbus European Space Imaging Maxar Technologies Dati cartografici ©2024
Italia
Termini
Privacy
Invia feedback

Centro Comunale
Attrezzato di Raccolta...
Municipio
Via Cal della Madonna
Gruppo Di
Farra Di Soligo
Via Cal del
P
Area Sosta Camper
Chiuso temporaneamente
Google